

## IPOTESI DI ACCORDO

In data 5.06.2019 si sono incontrati in Bologna :

Per la società S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, la direzione rappresentata dai signori:

Paola Accornero  
Lorenzo Bigagli  
Erio Miglio

E le OO.SS. rappresentate da:

Per FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;  
Per FISASCAT CISL Naz.le, Vincenzo Dell'Orefice;  
Per UILTUCS UIL Naz.le, Paolo Andreani

È altresì presente ampia rappresentanza di delegazioni territoriali e di RSA/RSU

### Premesso che


- a) S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (di seguito anche definita "la Società o SSC") ha dichiarato in data 1° marzo 2019, con riferimento agli ipermercati di Paderno, Giussano, Gallarate, Carugate, Torino C.so Grosseto, Grugliasco, Pinerolo, Collegno, Novara, Gavirate, Borgosesia, Malpensa, Limbiate, Quartu, Casalecchio, Thiene, Tavagnacco, Calenzano, Lucca, Torvergata, Romanina, Burolo, Vercelli, Moncalieri Rossi, Nichelino, Massa, San Giuliano Milanese, Marcon, Ancona, Frosinone, Chivasso, Taggia e un esubero complessivo di 580 lavoratori;
- b) Le motivazioni alla base della procedura di licenziamento collettivo, ex art. 4 e 24 l 223/91, già ampiamente descritte nella comunicazione di apertura della procedura stessa, sono da ricondurre alla grave situazione economico-gestionale nella quale versano gli ipermercati coinvolti, che hanno fatto registrare un peggioramento degli indicatori economici fondamentali, primo tra tutti il fatturato, che è continuamente in calo e che a sua volta ha determinato una redditività molto negativa, che negli anni si è sempre più aggravata, in quanto non riesce a sostenere la struttura dei costi, nonostante gli interventi già effettuati nel corso degli anni;
- c) A seguito della predetta comunicazione, nel corso degli incontri tenutisi con le OO.SS. nazionali, in data 22/03, 29/04 e 5/6 u.s, sono state approfonditamente illustrate, analizzate e discusse nel dettaglio sia le ragioni a fondamento della procedura di riduzione del personale avviata da SSC, che la situazione finanziaria e produttiva della Società e le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni condivise e non traumatiche.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

L'esubero di organico relativo agli ipermercati dichiarato da SSC nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento ex art. 4 e 24 L.223/91 ammonta, con riferimento agli ipermercati sopra individuati, complessivamente a n. 580 dipendenti, suddivisi per ciascun punto di vendita come riportato nell'allegato B) alla comunicazione di avvio.

Le Parti, al fine di attutire l'impatto sociale degli esuberi indicati, convengono le seguenti complessive misure in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 Legge 223/1991.

### 1) Sottoscrizione di accordi territoriali



Le Parti si confronteranno a livello territoriale e/o di punto di vendita per la definizione di specifici accordi finalizzati alla complessiva gestione non traumatica del personale dichiarato in eccedenza ed alla riduzione del numero massimo di esuberanti indicati.

Tale fase di confronto e negoziazione finalizzata all'intesa, da completarsi entro il mese di settembre 2019, interesserà:

- interventi sull'organizzazione del lavoro anche con attenzione al lavoro indiretto;
- eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali (CDS);
- criteri condivisi per il trasferimento del personale dai pdv oggetto della procedura a seguito della disponibilità avanzata in tal senso dai lavoratori;
- Informazione periodica sulle posizioni disponibili all'interno del Gruppo ai fini della ricollocazione anche ai sensi del successivo punto 2.

All'esito degli incontri a livello territoriale/di punto di vendita, le Parti si rincontreranno a livello nazionale entro il 15 ottobre 2019, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel presente accordo e gli impatti organizzativi ed occupazionali del modello e-commerce.

## 2) Mobilità interna al Gruppo

L'Azienda si impegna a favorire, ove possibile, la ricollocazione interna al Gruppo del personale coinvolto nella procedura, in ragione della disponibilità volontaria dei lavoratori e dei fabbisogni organizzativi delle singole unità produttive.

## 3) Collocamento in Naspi sulla base della non opposizione al licenziamento

Le Parti concordano che verranno collocati in Naspi i lavoratori rientranti nei profili professionali dichiarati in esubero e, al fine di attutire l'impatto sociale derivante dalla presente procedura, impiegati nell'ambito dell'intera rete di vendita di SSC, nel numero massimo sopra indicato e/o nel numero inferiore risultante per effetto degli accordi sul territorio/punto di vendita di cui al punto 1), la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

L'Azienda, al fine di agevolare la riduzione dell'esubero, si riserva di valutare richieste di collocazione in Naspi provenienti da personale dei punti di vendita oggetto della presente procedura, aventi profili professionali diversi da quelli in eccedenza.

L'Azienda, al fine di agevolare la riduzione dell'esubero, corrisponderà ai lavoratori collocati in Naspi un incentivo all'esodo ed un importo a titolo transattivo novativo (allegato 1), subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 409 cpc e segg.

Le Parti concordano che, in deroga ai termini di cui all'art. 8 co. 4 della legge 236/93, la collocazione in Naspi dei lavoratori potrà avvenire entro e non oltre il 29 febbraio 2020

## 4) Sostegno alla rioccupazione

L'Azienda quali ulteriori possibili soluzioni non traumatiche per la gestione e/o riduzione del personale dichiarato in esubero, si rende disponibile a favorire la rioccupazione del personale di cui al precedente punto 3), e che risolverà il rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 409 cpc e segg., predisponendo apposito servizio di outplacement individuale per il tramite di primaria società specializzata della durata di mesi 6.

\*\*\*

L'Azienda conferma l'impegno ad una complessiva salvaguardia dei livelli occupazionali ed al mantenimento del perimetro aziendale e ad assicurare un confronto periodico con le OO.SS. su questi temi. Inoltre l'Azienda considera strategico l'utilizzo della manodopera in forma diretta nell'avvio di nuove attività, confermando anche l'impegno a mantenere la gestione diretta dei reparti non food per la durata del presente accordo.

2

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di avere esperito ed esaurito positivamente a tutti gli effetti di legge la procedura di cui agli artt. 4 e 24, L. 223/1991 ed ex art. 4 anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 4, comma 12, L. 223/1991.


Bologna, 5/6/2019

L.C.S.

S.S.C. S.r.l.


OO.SS.


RSU/RSA

ALLEGATO AL VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO EX ARTT. 4 E 24 L. 223/1991

In allegato al verbale di Ipotesi di Accordo sottoscritto in data 05/06/2019 richiamato al titolo, tra la SSC Srl la RSU/RSA e le Organizzazioni Sindacali si conviene quanto segue:

ai lavoratori collocati in Naspi, entro il 29/02/2020, a seguito della procedura di riduzione del personale avviata con lettera ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 in data 1° marzo 2019, alle organizzazioni Sindacali ed ai rispettivi Enti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'azienda riconoscerà, a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa, una integrazione pari alla differenza tra l'ammontare annuale lordo dell'indennità Naspi prevista dall'INPS e il 100 % della retribuzione annua lorda per 24 mesi, ad eccezione dei lavoratori che maturino i requisiti pensionistici in un periodo inferiore ai 24 mesi.

In tal caso l'Azienda riconoscerà un'integrazione a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa, pari alla differenza tra l'ammontare annuale lordo dell'indennità Naspi prevista dall'INPS e il 100 % della retribuzione annua lorda per il numero di mesi necessario al raggiungimento dei requisiti stessi.

Tale importo verrà erogato in un'unica soluzione in aggiunta al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso, ed alle altre spettanze di fine rapporto.

Detti pagamenti avverranno con il cedolino paga relativo al mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da formalizzarsi ex artt. 2113 c.c. e 410 e seguenti del c.p.c.

Tenuto conto della particolare contingente esigenza manifestata dalla Società di agevolare le uscite, le Parti in aggiunta a quanto sopra convengono a favore dei lavoratori collocati in Naspi un ulteriore incentivo, pari a:

- euro 8000 lordi in caso di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale (scrittura privata) entro il 15 luglio 2019. Il pagamento avverrà con il cedolino paga relativo al mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da formalizzarsi ex artt. 2113 c.c. e 410 e seguenti del c.p.c.

- euro 4000 lordi in caso di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale (scrittura privata) entro il 15 luglio 2019 da erogarsi con le modalità sopra indicate. Il pagamento avverrà con il cedolino paga relativo al mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da formalizzarsi ex artt. 2113 c.c. e 410 e seguenti del c.p.c.


I suddetti importi saranno riproporzionati alla prestazione lavorativa

Letto, confermato e sottoscritto.

SSC Società Sviluppo Commerciale srl.

OO.SS.

RSU/RSA



4